

INPS – Assegno per congedo matrimoniale per lavoratori con qualifica di operai – Precisazioni

31 Agosto 2023

Con **messaggio n. 2951/2023**, l'**INPS** ha fornito alcune precisazioni in materia di **assegno per congedo matrimoniale** a cui hanno diritto i **lavoratori con qualifica di operaio** dei settori dell'industria e dell'artigianato.

Premesso che la materia del congedo matrimoniale è disciplinata dall'**accordo interconfederale del 31 maggio 1941**, provvediamo, a seguito delle indicazioni fornite dall'Istituto, a riepilogare gli aspetti di maggior interesse per le imprese dell'istituto del congedo in parola, anche alla luce di quanto previsto dagli **articoli 28** (congedo matrimoniale per gli operai) e **68** (congedo matrimoniale per gli impiegati) **del vigente contratto collettivo nazionale per i dipendenti e le imprese edili ed affini**.

OPERAI

All'operaio non in prova, in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, spetta un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario, con diritto al pagamento di un importo pari a 104 ore di retribuzione, costituita da minimo di paga base oraria, indennità territoriale ed ex indennità di contingenza.

L'importo di cui sopra è comprensivo della quota a carico INPS (c.d. "**assegno per congedo matrimoniale**") pari a 7 giorni, che si ricava dividendo per 26 la retribuzione normale lorda del mese precedente, esclusi il 18,50% per ferie e gratifica natalizia e il 4,95% per riposi annui, e moltiplicando il relativo quoziente per 7. L'importo così ottenuto va ridotto della percentuale del 5,84.

Se nel mese precedente si sono verificate assenze per ferie, malattia, sospensione o riduzione del lavoro, la retribuzione da considerare è quella che l'operaio avrebbe percepito se avesse lavorato.

L'INPS ha disposto che l'**assegno non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione** (ad esempio, integrazione salariale, indennità di malattia e indennità di maternità) per il medesimo periodo, **ad eccezione dell'indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell'INAIL**.

In particolare, poiché l'INAIL è tenuta ad erogare in ogni caso l'indennità giornaliera di inabilità temporanea, l'assegno per congedo matrimoniale potrà essere riconosciuto in misura pari alla differenza tra l'importo spettante e l'importo corrisposto dall'INAIL a titolo di indennità giornaliera.

Il diritto all'assegno per congedo matrimoniale o unione civile compete anche all'**operaio straniero** che contragga matrimonio/unione civile all'estero, qualora il lavoratore risulti regolarmente residente in Italia, da prima del matrimonio ed abbia acquisito anche in Italia, a seguito di tale atto, lo stato di coniugato.

La quota del trattamento per congedo matrimoniale che rimane a carico del datore di lavoro va assoggettata all'intera contribuzione e all'IRPEF.

Per poter beneficiare della prestazione a carico INPS è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica di operaio, anche apprendista.

La **richiesta** deve essere presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro con un **preavviso di almeno sei giorni**, salvo casi eccezionali.

Secondo quanto disposto dall'accordo interconfederale 31 maggio 1941, citato in premessa, il congedo deve essere fruito entro 30 giorni dalla data del matrimonio e la corresponsione dell'assegno spetta anche quando il dipendente sia assente per un qualunque giustificato motivo (es. malattia, sospensione dal lavoro)

La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens, all'interno dell'elemento di <DatiRetributivi> di <AltreACredito> di <CausaleACredito>, con i codici già in uso:

- **L051**, avente il significato di "Assegno per congedo matrimoniale";
- **L052**, avente il significato di "Diff. Assegno per congedo matrimoniale".

IMPIEGATI

Agli impiegati, in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, è concesso un permesso di 15 giorni consecutivi di calendario, a totale carico del datore di lavoro, con diritto agli emolumenti percepiti nel normale periodo di lavoro (nn. Dall'1 al 10 dell'articolo 44 del c.c.n.l.).

Allegati

[Inps_Messaggio_2951-_2023_congedo_matrimoniale](#)

[Apri](#)